

REGOLAMENTO INTERNO DEL CIMITERO

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1

Il responsabile e custode del cimitero e' lo stradino seppellitore il quale prende ordini direttamente dal Sindaco o suo delegato e dall'U.S.S.L.-

Art. 2

E' vietato eseguire qualsiasi opera ed accedere con mezzi meccanici nel cimitero senza il permesso del Sindaco.

Art. 3

E' vietato l'accesso a cicli e motocicli nonche' cani ed animali in genere.

Art. 4

L'Amministrazione comunale dara' sepoltura gratuita solo nel campo comune ad inumazione ed alle esumazioni ordinarie dello stesso campo.

Art. 5

L'Amministrazione comunale, alla scadenza della concessione (se non rinnovata) delle sepolture private nei campi e nei loculi a muro che in terra, procedera' alla estumulazione ed esumazione (Ordinaria), la quale sara' gratuita solo nel caso che i resti umani vengano depositati nella fossa comune. Tutte le altre operazioni saranno a carico dei privati.

Art. 6

Le concessioni dei campi a sepoltura privata come nei loculi a muro, che in terra saranno concesse solo all'avvenuto decesso della persona i cui parenti ne faranno richiesta. Nei campi a sepoltura privata la concessione potrà essere rilasciata anticipatamente qualora i richiedenti volessero costruire il manufatto interrato (Tomba di famiglia).

Art. 7

Nei campi, come nei loculi a muro o interrati, il contratto è valido solo per la salma per cui è stato concesso, quindi in caso di trasferimento della salma prima della scadenza del contratto, il loculo o l'area concessionata ritorna automaticamente di proprietà del comune.

Art. 8

Le concessioni dei loculi per neonati, a muro e interrati, come nei campi per sepolture private singole, hanno la durata trentennale. Le concessioni per le tombe di famiglia hanno la durata di 30 anni. Le concessioni per ossari e campo comune la durata è decennale.

Art. 9

Le cassette contenenti i resti mortali di una salma non possono essere tumulate o inumate con altri feretri. Si ricorda che i resti mortali debbono essere raccolti e depositati negli appositi ossari.

Art. 10

Alla scadenza della concessione, spetta all'amministrazione concedere un ulteriore rinnovo, il quale non sarà più trentennale ma decennale, tenendo presente la disponibilità di loculi e aree.

Art. 11

Non è ammissibile utilizzare la concessione di un loculo o di un area per una ulteriore salma non contemplata nel contratto, anche se la concessione è ancora in corso.

Titolo II

CAMPI PER SEPOLTURE PRIVATE SINGOLE E FAMIGLIA

Art. 12

Le aree concessionate sono di tre metrature:
m. 2 x 1 per il posto singolo, m. 2 x 2,60 per il posto doppio e m. 2 x 2 negli appositi spazi.

Art. 13

Le dimensioni dei monumenti non possono superare la superficie concessa, ovvero, m. 2 x 1 per i singoli, m. 2 x 2,60 per i doppi (seguendo gli accoppiamenti impartiti dall'amministrazione) e m. 2 x 2 nelle aree riservati agli stessi, l'altezza massima consentita e' di m. 1,50.

Le piastre di marmo o di qualsiasi altro materiale o manufatto che copre la tomba stessa, posata in orizzontale, non deve superare l'altezza di cm. 40.

I monumenti posati sulle fosse ad inumazione, fermo restando l'altezza, non possono superare i $\frac{2}{3}$ della fossa stessa.

Art. 14

Non e' possibile ottenere la concessione di due aree abbinata di m. 2 x 1 se il coniuge restante o il familiare stretto non abbia l'eta' di 60 anni, salvo il caso che il richiedente intenda realizzare la tomba di famiglia.

Art. 15

Ai concessionari di aree dei campi e' consentito costruire loculi interrati famigliari, solo dopo aver presentato il progetto del manufatto alla commissione edilizia ed aver ottenuto il relativo parere favorevole compreso il parere favorevole dell'U.S.S.L. Ogni loculo dovra' avere l'accesso autonomo e indipendente.

Art. 16

E' consentito posare dei manufatti prefabbricati in cemento compresso (Cassoni), ma non sovrapporli o romperli nelle testate o in qualsiasi altra parte per introdurre la salma. E' altresì vietato rompere i viali per dare sepoltura nei manufatti già esistenti.

Art. 17

E' vietato piantare arbusti e fiori o depositare vasi al di fuori della superficie concessionata, ovvero nei vialetti pedonali dei campi. E' quindi vietato qualunque opera al di fuori della superficie di concessione.

Titolo III

LOCULI A MURO E INTERRATI

Art. 18

I loculi a muro saranno occupati progressivamente partendo dal gruppo A poi B - D fino a F. Quelli interrati dalla fila 1 fino a 10 seguendo sempre la progressione dei numeri o delle lettere come dalle planimetrie dei loculi, senza interruzione alcuna. Lo stesso vale per gli ossari e i loculi per neonati.

Art. 19

Qualora si verificasse che si rendesse libero un loculo già concesso, il primo ad essere occupato sarà lo stesso.

Art. 20

Non è possibile ottenere la concessione di due loculi abbinati se il coniuge restante o il familiare stretto non abbia l'età di 60 anni.

Art. 21

Lo spazio assegnato, che copre i loculi interrati e che non viene occupato dal monumento, non potrà essere coperto da cemento o altro materiale che non sia terreno da coltura adibito a prato o a pianticelle di fiori.

Art. 22

Le dimensioni dei monumenti posati sui loculi interrati doppia concessione non possono superare le seguenti dimensioni:

lunghezza cm. 110
larghezza cm. 60
altezza cm. 105

Le dimensioni dei monumenti posati sui loculi interrati a concessione singola non possono superare le seguenti dimensioni:

lunghezza cm. 85
larghezze cm. 60
altezza cm. 105

In tutti e due i casi è consentita l'altezza di cm. 120 a piccoli steli, a croci stilizzate e a modeste statue che ornano il monumento stesso.

Art. 23

E' vietato deporre vasi sul pavimento delle zone dei loculi.

Art. 24

Prima di porre i monumenti sia sui loculi interrati che nei campi per sepolture i richiedenti dovranno presentare lo schizzo alla commissione edilizia con le relative misure ed avere il relativo benestare.

IL SINDACO
(Arnoldi Pietro)

